

REGIONE TOSCANA

Consiglio regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 29-30 settembre 2005

Ricorsi alla Corte Costituzionale
(maggio-giugno-luglio 2005)

Regioni a Statuto ordinario

A cura di: Beatrice Pieraccioli

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 45 DELL' 11-5-2005
(GU 19/05)

Materia: Lavoro

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. nonché principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro")

Annotazioni: Con la legge in oggetto la Regione Toscana ha apportato modifiche alla l.r. 32/2002, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il governo sostiene l'illegittimità di tali disposizioni in quanto, alcune, lesive della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., altre violerebbero invece alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerarsi standards uniformi sull'intero territorio nazionale dettati dal decreto legislativo 276/2003, peraltro ritenuto legittimo dalla recente sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale.

In particolare si ritiene che l'articolo 2, prevedendo la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese, violi l'art. 117 comma 2 lett. l), il quale attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359/2003 e recentemente ribadito nella sentenza n. 50 del 2005, "i contratti a contenuto formativo, tradizionalmente definiti a causa mista, rientrano pur sempre nell'ampia categoria dei contratti di lavoro, la cui disciplina fa parte dell'ordinamento civile e spetta alla competenza esclusiva dello Stato" .

Altra disposizione impugnata è quella dell'articolo 3, ove si prevede che la regione disciplini i profili formativi e le modalità organizzative dell'apprendistato con il regolamento di cui all'art. 32 della legge regionale 32/2002, approvato dalla giunta "sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali". La norma sarebbe in contrasto con la disciplina statale in materia di apprendistato che prevede forme di maggior coinvolgimento delle parti sociali, mediante forme di intesa e di accordo con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della legge regionale impugnata, che istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro, il Governo afferma

che esso contrasta con gli artt. 4 e 6 del d.lgs. 276/2003 che istituisce l'albo nazionale delle agenzie per il lavoro stabilendo che la Regione, quando concede l'autorizzazione, provveda alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in un'apposita sezione regionale dell'albo nazionale.

Anche il comma 2 dell'art. 5, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei requisiti dei locali per l'autorizzazione regionale, contrasterebbe con l'art. 5 del d.lgs. 276/2003 che definisce le competenze professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai fini dell'autorizzazione.

Infine il Governo impugna l'art. 11 lett. h) della legge regionale che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle "modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale ": l'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 prevede, infatti, da un lato, che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente per quei soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti titolari di autorizzazione nazionale, dall'altro che dette autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 53 DEL 16-5-2005
(GU 22/05)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: artt. 3, 117, secondo comma, lett. l) e terzo comma Cost. nonché Decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, art. 2 septies, aggiunto dalla legge di conversione 2004, n. 138

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Annotazioni: il Governo impugna la legge regionale indicata in epigrafe con cui la Regione toscana ha inteso dettare una rinnovata organica disciplina del servizio sanitario regionale., con particolare riferimento agli aspetti programmatori, ordinamentali e organizzativi.

Si evidenzia che analoghe impugnative sono state già proposte con riferimento alle leggi della Regione Toscana n. 56/2004 e dell'Emilia-Romagna n. 29/2004.

La legge in oggetto presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in ordine a due disposizioni:

- l'art. 59, nel prevedere l'esclusività del rapporto di lavoro per coloro che sono incaricati della direzione di strutture organizzative sanitarie e per i professori e ricercatori universitari, per un verso contrasterebbe con l'art. 117, comma 3, disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute di cui all'art. 2 septies della legge 138/2004. Tale articolo stabilisce infatti la non preclusione degli incarichi di direzione di strutture semplici e complesse a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo. Per altro verso, la disposizione impugnata interverrebbe nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia "ordinamento civile" riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
- l'art. 139, nel disporre che gli organi dell'Agenzia regionale di Sanità (ARS), disciplinata dall'art. 82 della medesima legge "in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore delle legge di revisione dell'ARS", violerebbe i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. La prorogatio a tempo indeterminato di tali organi, nel contrastare con i menzionati principi costituzionali, violerebbe in particolare l'art. 3 della legge 444 del 1994 che, quale espressione dei suddetti principi, configura e disciplina l'istituto della "prorogatio" quale ipotesi da prevedere in via del tutto eccezionale e comunque vincolata nei tempi e nei contenuti.

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 50 DEL 4-5-2005
(GU 21/05)

Materia: Ambiente (tutela dell')

Limiti violati: art. 117, commi primo e secondo lett. e) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia)

Annotazioni: La prima delle norme censurate disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile prevedendo che, per l'autorizzazione di detti impianti, il richiedente debba aggiungere, al provvedimento previsto dall'art. 87 del "Codice delle comunicazioni elettroniche", anche l'ulteriore rilascio del permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia).

Tale disposizione, secondo il ricorrente, venendo a determinare un aggravio delle procedure per l'installazione dei citati impianti fissi di telefonia mobile, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di "ordinamento della comunicazione" in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.

Infatti, in tale materia, debbono considerarsi principi fondamentali e come tali vincolanti la potestà legislativa, le norme contenute nell'articolo 41 della legge delega n. 166/2002 e nell'art. 4 dello stesso Codice della comunicazione (d.lgs. 259/2003), che promuovono la semplificazione e la tempestività de procedimenti autorizzatori.

La seconda norma censurata dispone la proroga dei servizi di trasporto pubblico locale "aggiuntivi" fino al 31 dicembre 2006 (data già prevista per gli affidatari dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio).

In tale previsione il Governo ravvisa il contrasto sia con l'art. 117, comma 1 della Cost., in quanto suscettibile di alterare il regime del libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli artt. 49 e seguenti del Trattato Cee, sia con l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. che stabilisce la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 55 DEL 17-5-2005
(GU 22/05)

Materia: Opere pubbliche

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione di sviluppo economico, sociale e territoriale)

Annotazioni: La regione Toscana impugna alcune disposizioni del decreto legge in oggetto (c.d. decreto competitività) in quanto ritenute lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

In particolare si fa valere l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del suddetto decreto in cui, nel disciplinare gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale, si stabilisce che è attribuito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, carattere strategico ad opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE.

Da ciò conseguirebbe che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori sul territorio regionale avverrebbe su decisione unilaterale statale senza alcun coinvolgimento regionale, in una materia, quale quella del "governo del territorio", affidata alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost..

Né, d'altra parte, la norma impugnata rispetterebbe i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003 emessa in relazione alla legge obiettivo.

In tale sentenza la Corte ha chiarito che i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento di competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato; i suddetti principi però *"convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno stretto scrutinio di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata....Predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative statali, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti ed aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia)".* Perciò *"per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali*

o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina".

Nel caso in esame tale intesa non è prevista e quindi si verrebbero a consentire la localizzazione e la realizzazione di lavori ed opere sul territorio regionale senza alcun coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati, con conseguente violazione dell'art. 118 Cost.

Per le stesse ragioni anzidette, andrebbe prevista l'intesa con la regione per la proposta di nomina o di sostituzione del commissario straordinario al quale viene affidato il compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione delle opere (art. 5 comma 7) di cui al precedente comma quinto.

Tale disposizione viene contestata nella parte in cui stabilisce che la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari sia formulata:

sentito previamente il Presidente della Regione o della Provincia autonoma, nel caso di interesse regionale; sentito il Presidente della Regione o della provincia autonoma interessata, nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale.

La disposizione sarebbe incostituzionale non prevedendo l'intesa con la Regione in caso di nomina commissariale per un'opera regionale e del parere preventivo della Regione a fronte della nomina commissariale per un'opera sovraregionale.

In riferimento alla disciplina dei poteri commissariali, la regione Toscana impugna la mancata previsione esplicita dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 135/1997. Questa norma dispone che, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori sono comunicati dal commissario al presidente della regione o della provincia e al sindaco del comune territorialmente interessati i quali – entro 15 giorni dalla ricezione – possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. La mancata previsione esplicita dell'applicabilità di tale norma fa sorgere il dubbio che per le nuove opere il commissario possa agire senza che regioni ed enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze.

Il ricorrente sostiene inoltre l'illegittimità dell'articolo 10 che, nello stabilire che il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani promuova un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali, andrebbe a disciplinare ambiti materiali che non sono riservati in via esclusiva allo Stato.

Infine si impugna l'articolo 12 che prevede un rilevante intervento statale nel settore del turismo (attraverso l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo, nonché la trasformazione dell'Ente nazionale

per il turismo in Agenzia nazionale per il turismo) per il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale. La disposizione sarebbe incostituzionale in quanto la materia del turismo attiene ad un ambito materiale di competenza esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost..

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 69 DEL 13-7-2005
(GU 22/05)

Materia: Opere pubbliche

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione di sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80.

Annotazioni: Con il ricorso in oggetto la Regione Toscana ricalca l'impianto del ricorso n. 55 presentato contro il decreto legge n. 35, con l'unica variante sostanziale rappresentata dal fatto che la legge di conversione ha modificato la formulazione dell'art. 5, comma 7, prevedendo che il Commissario sia sempre nominato sentito il presidente della Regione interessata. Dunque verrebbe meno, per le opere sovraregionali, l'originaria previsione di alternatività tra il presidente della regione, il presidente della provincia ed il sindaco della città metropolitana interessata nell'espressione del parere finalizzato alla nomina del commissario, alternatività che faceva supporre che lo Stato potesse unilateralmente decidere se acquisire il parere del presidente regionale o provinciale o del sindaco prima di procedere alla nomina del commissario, con la conseguenza che la regione avrebbe potuto essere del tutto emarginata ed esclusa. Nonostante tale miglioramento, ad avviso della Regione, la norma rimane incostituzionale perché la nomina commissariale avverrebbe comunque senza l'intesa della Regione, ma con la sua semplice audizione.

Il rispetto delle attribuzioni regionali imporrebbe, invece, un rafforzamento del ruolo della regione, con la previsione dell'intesa con la regione medesima, in caso di nomina commissariale per un'opera regionale e del parere preventivo della regione a fronte della nomina commissariale per un'opera sovraregionale.

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 65 DEL 24-5-2005
(GU 24/05)

Materia: Lavoro

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. g) ed l) e terzo comma Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing)

Annotazioni: La legge in esame viene impugnata dal Governo in quanto la definizione di mobbing in essa contenuta sarebbe talmente vaga da rendere la legge nella sua interezza una normativa che rimette ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359/2003 Corte Cost.

Inoltre la legge non individuerebbe l'ambito dell'intervento della regione e la tipologia dei luoghi di lavoro, rendendo possibili ingerenze nei rapporti di lavoro pubblico statale, con palese violazione della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali).

La legge contrasterebbe inoltre con l'art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute e sicurezza del lavoro) non essendo collegata a "principi fondamentali" posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il cosiddetto mobbing, di reperire un appropriato equilibrio tra i più interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 61 DEL 24-5-2005
(GU 24/05)

Materia: Ambiente

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.; legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto della disciplina in materia di energia)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla l.r. 13 dicembre 2004, n. 45 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico")

Annotazioni: La legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004 è stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale in diverse sue norme con ricorso 22 del 9/3/2005. La legge regionale modificativa non sarebbe, ad avviso del Governo, tuttavia sufficiente, nella nuova formulazione, ad assicurare la legittimità delle disposizioni della suddetta legge.

In particolare l'articolo 7 della legge impugnata ha inserito un nuovo comma nella legge regionale 45/2004 che stabilisce che la regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.

La norma sarebbe illegittima in quanto verrebbe ad attribuire alla Regione il potere di imporre nuove tecnologie senza verifica di compatibilità con le esigenze unitarie della rete nazionale. Ciò in evidente contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale (L. 239/2004) in tema di politica energetica nazionale e di caratteristiche tecniche costruttive degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia.

Altra norma impugnata è l'articolo 4 che devolve ai Comuni la definizione dei siti tecnologici per la localizzazione degli impianti, senza nessuna valutazione circa la conformità alle esigenze della rete nazionale.

Da qui deriverebbe la compromissione dell'uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture elettroniche, disciplinati dall'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 nonché la violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia.

Da ultimo viene impugnato l'articolo 5, comma 3 che modifica il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 45/2004 in modo tale da non sottrarre la norma ai profili di illegittimità costituzionale già portati all'esame della Corte con il ricorso n. 22/2005.

La norma, nella nuova formulazione, prevede che, nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, il rilascio del parere della regione "possa essere rilasciato" (invece di "è rilasciato") anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso (parte aggiunta) venga realizzato con cavo sotterraneo.

Secondo il Governo, la genericità e la eterogeneità delle aree alle quali la norma è applicabile e la mancata individuazione degli interessi a tutela dei quali è previsto il vincolo, sarebbero tali da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 51 DELL' 1-06-2005
(GU 22/05)

Materia: Energia

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. l), m), e) e terzo comma Cost., Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; legge 23 agosto 2004, n. 239.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia)

Annotazioni: Con la legge in oggetto la Regione Toscana ha voluto disciplinare le attività in materia di energia, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, degli obblighi internazionali e in applicazione dell'art. 117 terzo e quarto comma Cost. e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l'uso dell'energia.

La legge risulterebbe, secondo quanto sostenuto dal Governo, invasiva delle competenze statali costituzionalmente garantite.

In particolare si impugnano le seguenti disposizioni:

- art. 11, comma 4, dove si prevede che su richiesta dell'interessato "con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio". La norma sarebbe illegittima sia perché in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale che prevede che le opere, una volta autorizzate, siano di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, sia perché la disciplina dell'espropriazione, trattandosi di potere che incide sul diritto di proprietà, fa parte dell'ordinamento civile la cui disciplina spetta allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost).
- art. 26 nella parte in cui consente alle regioni di promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività relative all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e gli enti locali interessati, per l'individuazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. La norma viene censurata dal Governo in quanto violerebbe il principio fondamentale stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 secondo il quale l'autorizzazione per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
- art. 27 disciplinando il diritto di accesso ai servizi energetici configura, secondo il ricorrente, una violazione dell'art. 117, secondo

comma, lett. m) che riserva allo stato in via esclusiva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- artt. 27 e 28 complessivamente confliggerebbero con il principio fissato dalla legge 239/2004 (art. 1, comma 2, lett. c) secondo il quale l'attività di distribuzione di energia elettrica è attribuita in concessione, la quale, essendo nazionale (art. 1 comma 8, lett. a), è rilasciata dallo Stato per l'intero territorio nazionale in conformità agli appositi indirizzi, che avendo validità generale, non consentono quella offerta energetica differenziata prevista dalla norma regionale.
- artt. 29 e 32 anche in questo caso si ritiene violato il principio fondamentale della concessione statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale, prevedendo convenzioni o disciplinari accedenti alle concessioni. Il principio della concessione statale risulterebbe violato dall'introduzione di condizioni differenziate nella regione Toscana.
- art. 30 fissa a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte del cliente finale domestico. La data di acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte del cliente finale è stata fissata dall'art. 14, comma 5 quinquies del d.lgs. n. 79/1999 a decorrere dal 1 gennaio 2007, in conformità da quanto previsto dalla direttiva n. 2003/54 CE. La norma dunque, sarebbe costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. per non essersi attenuta ad un principio fondamentale, ma anche ai sensi del primo comma dello stesso art. 117 perché in contrasto con una norma comunitaria.
- art. 33 laddove si prevede che la Regione e gli enti locali al fine dell'esercizio delle competenze di cui agli artt. 31 e 32, valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse generale.

Anche questa norma viola la normativa statale che prevede, in attuazione della direttiva comunitaria già richiamata, una Autorità di regolazione competente a valutare i reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori.

La norma regionale sarebbe pertanto costituzionalmente illegittima per violazione del primo e terzo comma dell'art. 117 Cost.

- art. 38: vi è prevista una autorizzazione in sanatoria per le linee e gli impianti elettrici già realizzati, rilasciata dalla Giunta "ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza dell'intervento". La norma violerebbe il principio fondamentale stabilito dalla normativa statale che attribuisce la funzione autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse alle infrastrutture della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica al Ministero delle attività produttive, previa intesa con le regioni interessate.

- art. 42 : dispone che, dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale, cessano di avere applicazione nella Regione Toscana le disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1177. L' art. 113 di quest'ultimo testo normativo è stato richiamato nell'art. 96 del d.lgs 259/2003 con lo scopo ben preciso di evitare che le innovazioni della rete elettrica possano pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti di comunicazione elettronica. Risulterebbe quindi evidente la violazione da parte dell'art. 42 di un principio fondamentale, nel momento in cui si dichiara inapplicabile l'intero d.lgs..

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 49 DELL' 18-05-2005
(GU 20/05)

Materia: Protezione civile

Limiti violati: art. 114, art. 117, commi primo, secondo, lett. g) ed h), terzo, 118 e 120 Cost; legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Legge quadro in materia di protezione civile)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13, artt. 3, comma 1, lett. h) e 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi)

Annotazioni: Secondo il Governo appaiono censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale alcune disposizioni della legge regionale per la protezione dei boschi dagli incendi, che eccedono dalle competenze regionali in materia di organizzazione degli uffici pubblici statali, pubblica sicurezza e ordine pubblico ove si prevede un coinvolgimento stabile delle Forze dell'ordine e di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni regionali di prevenzione e vigilanza stabilite dalla legge.

In particolare si eccepisce l'illegittimità dell'art. 3 comma 1 ove si dispone che la regione provvede ad organizzare l'impiego delle guardie ecologiche volontarie unitamente alle forze dell'ordine e di pubblica sicurezza, attribuendo alle stesse forze la vigilanza sull'applicazione della legge medesima.

Tale disposizione sarebbe in contrasto con le legge statali quadro in materia di incendi boschivi e di protezione civile che prevedono che le regioni possano avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e della Polizia di Stato solo in casi di riconosciuta ed urgente necessità e previa specifica richiesta all'autorità statale competente.

Inoltre verrebbe ad essere violato l'art. 117, comma 2, lett. g) e h) Cost. che riserva alla legislazione esclusiva statale la "determinazione e regolazione dell' ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e dell' "ordine pubblico e sicurezza".

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 66 DELL' 15-6-2005
(GU 24/05)

Materia: Statuto regionale

Limiti violati: artt. 1, 3, 48, 117, primo comma, 123, 127 e 134; legge della Regione Emilia- Romagna 27 ottobre 2000, n. 29

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)

Annotazioni: La questione che si sottopone all'esame della Corte attiene ai rapporti tra la proposizione della questione di legittimità costituzionale dello statuto regionale da parte del Governo e la promozione del referendum popolare sullo statuto, i cui termini, rispettivamente di trenta giorni e di tre mesi secondo le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 123 della Cost, decorrono entrambi dalla pubblicazione notiziale dello statuto medesimo deliberato in seconda lettura dal consiglio regionale.

La delibera statutaria della regione Emilia Romagna (approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 1 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione in data 16 settembre 2004, n. 23, è stata impugnata dal Governo con ricorso notificato il 15 ottobre 2004. Con sentenza n. 379 depositata il 6 dicembre 2004, la Corte Costituzionale, respinte alcune censure e dichiarate altre inammissibili, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, dell'anzidetta delibera statutaria. Sul Bollettino ufficiale del 1 aprile 2005 veniva pubblicata la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia Romagna" avente un testo diverso da quello precedentemente pubblicato, risultando omissivo il terzo periodo del comma 2 dell'art. 45, dichiarato incostituzionale.

Il Governo impugna la legge 13 del 2005 per due ordini di motivi:

- innanzitutto il Consiglio regionale avrebbe dovuto esprimersi sul nuovo testo statutario, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Cost., con due deliberazioni successive conformi adottate a maggioranza assoluta ad intervallo non minore di due mesi. Questo perché la decisione di lasciare immutato il testo statutario (con la sola espunzione della disposizione dichiarata illegittima) risultante dalla declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale è frutto di una valutazione politica legislativa complessiva circa la necessità o meno di rivedere i nessi che legavano la norma elisa ad altre

disposizioni suscettibili di esser incise nella loro valenza proprio dalla rimozione di essa, scelta che non può non esprimersi con le maggioranze e secondo le regole proprie dello speciale procedimento statutario.

- in secondo luogo sarebbe rimasto inosservato il dovere di pubblicazione notiziale del nuovo testo per l'eventuale proposta di referendum confermativo; sotto questo secondo aspetto verrebbe in rilievo l'esigenza di salvaguardare la garanzia costituzionale del libero esercizio del diritto pubblico soggettivo di richiedere il referendum popolare.

Da quanto sopra considerato il Governo fa discendere l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria de qua, operata in violazione dell'art. 123 della cost. e dell'art. 117, comma 1, prima del compimento del relativo iter procedimentale costituzionalmente stabilito, non essendo intervenuta, dopo la sentenza di accoglimento parziale del ricorso governativo di cui alla sentenza n. 379/2004, né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del consiglio regionale, né, comunque, la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48, 123 cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost).